

CONVENZIONE RIFERITA LA GESTIONE DEL PROGETTO “OLTRE LA SCUOLA” VOLTO ALL’INTEGRAZIONE NEL QUARTIERE SUD DI PORDENONE DI PROPOSTE SOCIO – EDUCATIVE E SPORTIVE, PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE NELLA FASCIA DI ETÀ 11 – 18 ANNI

(ai sensi degli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.)

TRA

L’Amministrazione comunale di Pordenone (C.F. 80002150938 e P.IVA 00081570939), d’ora in avanti Amministrazione Comunale Procedente, rappresentata nel presente atto dal Dirigente del Settore V Istruzione e Politiche giovanili dott.ssa Flavia Maraston CF MRSFLV72R60G888H, domiciliata per la carica presso il Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n. 64 33170 Pordenone

E

L’Ente Attuatore, Fondazione Ragazzingioco, con sede legale in Pordenone (PN) – CAP 33170 – Vicolo San Giuliano n. 4, C.F. 91086190930, iscritto nel Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore dal 11 marzo 2022 con il numero 1778, rappresentato legalmente, da Marsiletti Carlo Alberto, C.F. MRSCLL45R05L840E, d’ora in avanti Ente Attuatore Partner

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 04/08/2022 con la quale è stato disposto l’avvio, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii., di un percorso di co-progettazione rivolto agli enti del terzo settore interessati alla costituzione di un partenariato pubblico-privato, finalizzato alla realizzazione di un progetto sperimentale di prevenzione delle condizioni di disagio insorte nell’ambito dei percorsi scolastici e formativi, e più in generale legate ai percorsi evolutivi dei ragazzi del Quartiere Sud di Pordenone;
- la determinazione n. 2243, del 19.09.2022 del dirigente del Settore V Istruzione e Politiche giovanili con la quale è stata indetta, una procedura comparativa per l’individuazione di proposte progettuali, su cui attivare un percorso di coprogettazione, ex art 55 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzato all’attuazione nel Quartiere Sud di Pordenone di un progetto sperimentale riferito a Servizi e proposte socio – educative e sportive, per la promozione del benessere e della prevenzione nella fascia di età 11 – 18 anni – Avviso pubblico a protocollo n. 72684/2022 di data 19.09.2022;
- il verbale della Commissione tecnica interna, di data 19 ottobre 2022, relativo all’espletamento della procedura di valutazione ed ammissione dell’unica proposta progettuale pervenuta in risposta al richiamato Avviso pubblico;
- la determinazione del dirigente del Settore V Istruzione e Politiche giovanili n. 3517 del 23/12/2022 con la quale è stato dato avvio, a partire dal 1° gennaio 2023, al Progetto “OLTRE LA SCUOLA” per la realizzazione nel quartiere sud di Pordenone di interventi socio – educativi e sportivi, per la promozione del benessere e della prevenzione nella fascia di età 11 – 18 anni;
- i verbali delle riunioni del Tavolo di lavoro permanente di co-progettazione tenutesi il 30 gennaio 2023 ed il 13 febbraio 2023, nel corso delle quali le parti hanno convenuto quanto segue:
 - a. nella riunione del 30 gennaio 2023, tenuto conto che con la determinazione dirigenziale n. 3517 del 23/12/2022 è stato dato avvio agli interventi in co-progettazione, a partire dall’anno 2023, anziché dal 2022 e per tre annualità, come diversamente indicato nell’Avviso pubblico a protocollo n. 72684/2022, si è ritenuto di acquisire una dichiarazione da parte della Fondazione Ragazzingioco sulla disponibilità della stessa a sviluppare il percorso di co – progettazione su tre annualità sino al termine dell’anno 2025, oltre ad un aggiornamento del Piano finanziario della spesa riferita al Progetto per gli anni 2023, 2024 e 2025;
 - b. nella riunione del 13 febbraio 2023, tenuto conto del punto 2 del Dispositivo della determinazione n. 3517 del 23.12.2022, del punto 3 del Deliberato della delibera di Giunta n. 198/2022, nonché dei paragrafi 2°, 3 e 4° dell’articolo 10 dell’Avviso pubblico a Prot. N. 72684 del 19.09.2022, si è valutato di trasmettere al Responsabile del procedimento, al fine di agevolare l’adozione degli opportuni atti di indirizzo e di gestione, la dichiarazione di disponibilità della Fondazione a condurre l’iniziativa di co-progettazione fino al dicembre 2025 ed il Piano finanziario aggiornato con la previsione dello sviluppo delle spese sulle tre annualità 2023, 2024 e 2025;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 200 del 19/07/2023 di approvazione dell’aggiornamento del Piano finanziario del Progetto “Oltre la scuola”, con la ripartizione complessiva della spesa di € 225.000,00

suddivisa nelle tre annualità 2023, 2024 e 2025, la quale ha disposto inoltre di dare seguito, ai sensi degli articoli 55 e 56 del DLgs n. 117/2017 e ss.mm., alla stipula della relativa convenzione, tenuto conto inoltre, dei dettagli del progetto definitivo, approvato con determinazione n. 3517 del 23.12.2022 e di quanto emerso dai tavoli di co-progettazione del 30 gennaio 2023 ed del 13 febbraio 2023;

- la determinazione dirigenziale n. 2373 del 13/09/2023, esecutiva in data 15/09/2023, di impegno delle risorse utili alla realizzazione del progetto, per la costituzione del partenariato e per la sua esecuzione nelle annualità 2023, 2024 e 2025, ai sensi degli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm, e di approvazione dello schema di convenzione.

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visti e richiamati:

- l'art. 118 della Costituzione il quale prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'articolo 2-bis, nonché l'articolo 11 e l'articolo 12 della Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 3, comma 5 e l'articolo 119, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'articolo 55 comma 3 e l'articolo 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore";
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. e ii.;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la delibera ANAC n. 32/2016;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020 che ha affermato importanti principi di diritto sul ruolo del Terzo Settore nella particolare relazione con gli Enti pubblici, introducendo il concetto di "amministrazione condivisa";
- l'articolo 6 del D. Lgs. n. 36/2023 "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore".
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31.03.2021 di adozione delle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n.117 del 2017";
- l'articolo 170 comma 2, "Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore" della Legge regionale numero 6 del 14 maggio 2021 di adozione della cd. Legge Multisetoriale 2021;
- l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

- 1.1) Oggetto della Convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto "OLTRE LA SCUOLA", approvato con determinazione n. cron. 3517 del 23 dicembre 2022, così come integrato dalla deliberazione di Giunta comunale n. 200/2023 del 19 luglio 2023;
- 1.2) I documenti richiamati nella premessa, ancorché non allegati, sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.3) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente Attuatore Partner si impegna affinché le attività co-progettate con l'Amministrazione Comunale Procedente siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
- 1.4) In ragione di quanto precede, l'Ente Attuatore Partner assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le migliorie necessarie nel corso del rapporto convenzionale, che saranno concordate con l'Amministrazione Comunale Procedente, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dai documenti di indirizzo richiamati in premessa, e nello spirito tipico del

rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – Durata della convenzione

- 2.1) La presente convenzione ha validità dalla data di avvio del progetto, in data 1° gennaio 2023, sino al 31 dicembre 2025.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

- 3.1) Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso pubblico a protocollo n. 72684 di data 19 settembre 2022 e dal progetto approvato, come indicato all'articolo 1 della presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale Procedente metterà a disposizione dell'Ente Attuatore Partner le risorse stabilite dalla deliberazione di Giunta comunale n. 200 del 19 luglio 2023, pari ad € 225.000,00, equamente suddivisi nelle 3 annualità 2023, 2024 e 2025. L'importo in euro corrispondente alle risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale Procedente costituisce il massimo erogabile.
- 3.2) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente Attuatore Partner mette a disposizione le risorse umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo), nonché quelle finanziarie e strumentali individuate nel Piano finanziario approvato.
- 3.3) Le risorse umane, finanziarie e strutturali messe a disposizione devono essere utilizzate con massimo rispetto e parsimonia e secondo gli indirizzi del richiamato Avviso n. 72684 di data 19 settembre 2022 e delle deliberazioni giuntali n. 198 del 04/08/2022 e n. 200 del 19/07/2023.

Art. 4 – Risorse umane impiegate nelle attività di Progetto

- 4.1) Le risorse umane impiegate nelle attività sono quelle risultanti nel Progetto approvato, così come disposto dall'Amministrazione Comunale Procedente.
- 4.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
- 4.3) L'Ente Attuatore Partner risponde dell'operato del personale a qualunque titolo impiegato.
- 4.4) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione, sarà referente per i rapporti con l'Amministrazione Comunale Procedente, attraverso il Responsabile del Procedimento, che vigilerà, con il supporto del personale dell'U.O.C. Politiche giovanili del Comune, sullo svolgimento delle attività.
- 4.5) Per il personale dipendente in forza l'Ente Attuatore Partner, quest'ultimo è tenuto all'osservanza del contratto di lavoro applicato ed in particolare al CCNL per il personale dipendente dei settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo U.N.E.B.A..
- 4.6) In caso di necessità, l'Ente Attuatore Partner è tenuto a garantire la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione Comunale Procedente con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.
- 4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato.

Art. 5 – Assicurazioni

- 5.1) A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione Comunale Procedente, l'Ente Attuatore Partner provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.
- 5.2) L'Ente Attuatore Partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Amministrazione Comunale Procedente è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
- 5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Ente Attuatore Partner ha prodotto la seguente assicurazione: polizza n. 2013/03/2172229 del 2013, regolarmente rinnovata, rilasciata da Società

Reale Mutua di Assicurazioni per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e in ogni caso, verso terzi, con massimale ritenuto idoneo di € 1.000.000,00 per sinistro per persona e per danni a cose. L'Amministrazione Comunale Procedente è considerata "terzo" a tutti gli effetti.

- 5.4) La polizza di responsabilità civile per danni a cose e persone dovrà essere rinnovata per tutto il periodo di validità della Convenzione.
- 5.5) A salvaguardia delle condizioni lavorative del proprio personale, per tutta la durata della convenzione, l'Ente Attuatore Partner ha prodotto all'Amministrazione Comunale Procedente copia della polizza di assicurazione – infortuni, con importo complessivo di limite catastrofale pari a 7.500.000,00 di Euro, ritenuto idoneo.

Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi

- 6.1) L'importo del contributo riconosciuto all'Ente Attuatore Partner per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 225.000,00, lo stesso è concesso ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per quanto concerne l'inquadramento fiscale, ai fini dell'imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.), il contributo, avendo carattere sovventorio e non di corrispettivo contrattuale, risulta essere movimentazione finanziaria fuori dal campo di applicazione IVA per difetto del presupposto oggettivo.
- 6.2) Il limite massimo del contributo a favore dell'Ente Attuatore Partner, in ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025, è fissato in 75.000 €, saranno ammesse a rendicontazione le spese funzionali alla realizzazione del progetto, sostenute con criteri di economicità e nel rispetto degli indirizzi del richiamato Avviso n. 72684 di data 19/09/2022 e delle deliberazioni giuntali n. 198 del 04/08/2022 e n. 200 del 19/07/2023.
- 6.3) L'Ente Attuatore, beneficiario del contributo, potrà richiedere annualmente, per tutta la durata della Convenzione, in ciascuna delle 3 annualità 2023, 2024 e 2025 un acconto del 50% del contributo annuo. Il saldo verrà liquidato a presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione, come indicato nell' Avviso n. 72684 di data 19/09/2022.
- 6.4) L'Ente Attuatore beneficiario del contributo è tenuto a fornire la dimostrazione del proprio impiego di risorse, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla realizzazione delle attività come previste dal piano finanziario e cronoprogramma del Progetto degli interventi e delle attività da realizzare, anche definiti in sede di co-progettazione, con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, della documentazione prevista dall'art. 43 della Legge regionale 7/2000.
- 6.5) L'Amministrazione Comunale Procedente rimborserà all'Ente Attuatore esclusivamente le spese sostenute e documentate per la realizzazione delle attività progettuali.
- 6.6) l'Ente Attuatore beneficiario è tenuto al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari L. n. 136/2010 e s.m.i., come precisato dalle linee guida approvate dal Decreto n. 72/2021 "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.li 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017.
- 6.7) l'Ente Attuatore Partner con la sottoscrizione della presente convenzione accetta espressamente quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a FONDAZIONE RAGAZZINGIOCO ETS, avente le seguenti coordinate: IT11R0623012504000015557539, indicato nel rispetto degli estremi del procedimento indetto dall'Amministrazione Comunale Procedente.

Art. 7 – Divieto di cessione

- 7.1) È vietata la cessione anche parziale della presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale Procedente.
- 7.2) Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente Attuatore Partner assume l'impegno di comunicare all'Amministrazione Comunale Procedente le criticità e le problematiche che dovessero insorgere nella realizzazione delle azioni previste dal progetto, al fine di poter scongiurare la risoluzione del contratto di convenzione.

Art. 8 – Monitoraggio delle attività

- 8.1) L'Amministrazione Comunale Procedente assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Ente Attuatore Partner, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle

attività, riservandosi di richiedere le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente Attuatore Partner, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

- 8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo permanente di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.
- 8.3) L'Ente Attuatore Partner con cadenza trimestrale procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'Amministrazione Comunale Procedente svolga le attività di controllo ai sensi degli articoli 92, comma 2 e 93 del Codice del Terzo Settore.
- 8.4) L'Ente Attuatore Partner presenterà una relazione conclusiva al termine dei primi due anni scolastici e a conclusione del triennio di attività, entro 30 giorni dalla scadenza; nella relazione sarà indicato anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

- 9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, l'Ente Attuatore Partner assume la qualifica di Responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Amministrazione Comunale Procedente.
- 9.2) Responsabile del trattamento per l'Ente Attuatore Partner è Marsiletti Carlo Alberto.

Art. 10 – Inadempienze e penali

- 10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale Procedente si riserva la facoltà di irrogare una penale, previa contestazione delle non conformità e valutazione delle controdeduzioni che l'Ente Attuatore Partner deve produrre entro dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione.
- 10.2) La penale è rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione Comunale Procedente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
- 10.3) La penale verrà trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:
 - a. per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione e a quelle che l'Ente Attuatore Partner si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal Progetto: penale da € 100,00 a € 3.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione;
 - b. per il non espletamento delle attività previste nel Progetto, in parte o del tutto: penale da € 500,00 a € 5.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione;
 - c. per comportamento del personale contravvenente al codice di comportamento dei dipendenti pubblici: penale da € 100,00 a € 3.000,00, per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

Art. 11 – Risoluzione

- 11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'Ente Attuatore Partner, l'Amministrazione Comunale Procedente liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
- 11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - a. apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Ente di Terzo Settore Partner;
 - b. messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell'attività dell'Ente di Terzo Settore Partner;
 - c. interruzione non motivata delle attività;
 - d. difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;
 - e. qualora l'Ente del Terzo Settore Partner si rendesse colpevole di frode;
 - f. violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicato.
- 11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito

della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale Procedente, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – Rinvii normativi

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alla premessa.

Art. 13 – Controversie

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente – Foro competente è il Foro di Pordenone.

Art. 14 – Registrazione

14.1) La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore Partner.

Art. 15 – Allegati

15.1) Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché ad essa non materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 04/08/2022 che ha disposto l'avvio di un percorso di co-progettazione ex art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, finalizzato alla realizzazione di un progetto sperimentale di prevenzione delle condizioni di disagio insorte nell'ambito dei percorsi scolastici e formativi, e più in generale legate ai percorsi evolutivi dei ragazzi del Quartiere Sud di Pordenone;
- la determinazione dirigenziale n. cron. 3517 del 23/12/2022 di approvazione del progetto definitivo del progetto "OLTRE LA SCUOLA" e di avvio, a partire dal 1° gennaio 2023, delle attività nonché della co-progettazione per la realizzazione nel quartiere sud di Pordenone di interventi socio – educativi e sportivi, per la promozione del benessere e della prevenzione nella fascia di età 11 – 18 anni;
- i verbali delle riunioni del Tavolo di lavoro permanente di co-progettazione tenutesi il 30 gennaio 2023 ed il 13 febbraio 2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 200 del 19/07/2023 di approvazione dell'aggiornamento del Piano finanziario del Progetto "Oltre la scuola", con la ripartizione nelle tre annualità 2023, 2024 e 2025 della spesa complessiva di € 225.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 2373 del 13/09/2023, esecutiva in data 15/09/2023, di impegno delle risorse utili alla realizzazione del progetto, per la costituzione del partenariato e per la sua esecuzione nelle annualità 2023, 2024 e 2025, ai sensi degli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm, e di approvazione dello schema di convenzione.
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Pordenone.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto Marsiletti Carlo Alberto, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente AttuatorePartner, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali ed tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.

FIRME

Per l'Amministrazione Comunale Procedente,
Il Dirigente del Settore V Istruzione e Politiche giovanili
dott.ssa Flavia Maraston
*(Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

Per l'Ente Attuatore Partner,
Il Rappresentante Legale, ing. Carlo Alberto Marsiletti
*(Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*